

C'è ormai una consapevolezza diffusa della necessità di un riconoscimento in sede legislativa di forme di convivenza diverse dalla famiglia fondata sul matrimonio, come rilevato anche dalla Corte costituzionale

Luigi D'Andrea, professore ordinario di Diritto costituzionale all'Università di Messina e vicepresidente del MEIC

Famiglia e Costituzione: una sfida per il diritto

Luigi D'Andrea

N


ella Carta costituzionale del 1948 la famiglia occupa indubbiamente una posizione non marginale, essendo ad essa dedicati gli artt. 29, 30 e 31, ed essendo ad essa riferibili (espressamente o implicitamente) altre disposizioni costituzionali (basti menzionare l'art. 36 e l'art. 37). Conviene subito osservare che non era affatto scontato che così fosse: infatti, come fu autorevolmente rilevato da Vittorio Emanuele Orlando in Assemblea costituente¹, secondo tradizione la materia dei rapporti familiari era da ritenersi estranea al testo costituzionale e convenientemente riferibile al codice civile. La scelta di introdurre nel disegno della Carta fondamentale principi e regole riguardanti la famiglia² si presenta come genuina espressione della cultura cattolico-democratica che in seno all'Assemblea costituente era assai ben rappresentata e che frequentemente fu in grado di formulare soluzioni normative connotate dalla preziosa attitudine a porsi come sintesi feconda rispetto all'individualismo liberale ed al collettivismo marxista.

Infatti, alla luce della Dottrina sociale cattolica, proprio nella famiglia deve ravvisarsi l'autentica cellula fondamentale dell'organizzazione comunitaria: secondo la Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, «la famiglia, nella quale le diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a raggiungere una saggezza umana più completa ed a comporre convenientemente i diritti della persona con le altre esigenze della vita sociale, è veramente il fondamento della società» (52 b)³. E nella non casuale sistematica della Carta costituzionale è precisamente con la famiglia, quale prima delle «formazioni sociali ove si svolge la personalità» umana, che si apre il Titolo II della I Parte (dedicato ai «rapporti etico-sociali», cioè alle principali manifestazioni della socialità umana, che segnano ed accompagnano il processo di formazione del cittadino); e nella stessa prospettiva, la Corte costituzionale ha definito la famiglia «formazione sociale primaria»⁴, appunto in ragione del suo peculiare radicamento nel principio personalista, essendo il suo fine «di permettere e anzi di promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani»⁵.

La prima disposizione costituzionale relativa all'istituto familiare sancisce il solenne riconoscimento, da parte della Repubblica, dei «diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29, I comma). Si è molto discusso (e molto ancora si discute...) in ordine all'interpretazione della portata normativa di una simile disposizione: e non pochi esegeti (specialmente tra quelli di formazione cattolica) non hanno resistito al forte richiamo operato dal filone giusnaturalistico del riflessione politica e giuridica, intendendo il riferimento alla «naturalità» come «rinviante a una nozione storica di famiglia [...] e dunque come enunciazione volta ad affermare un'antiorità della famiglia rispetto al diritto positivo»⁶. Ma sembra preferibile cogliere nell'art. 29, I comma, Cost. in primo luogo l'espressione della lucida consapevolezza dei Padri costituenti non solo (e non tanto) della storica preesistenza della formazione sociale famiglia rispetto alla formazione dello Stato moderno, quanto piuttosto dei limiti connaturati ad ogni pretesa del potere politico di sottoporre ad una disciplina eteronoma la struttura e le relazioni familiari. Infatti, le radici della famiglia, oltre a incrociare pulsioni e dinamismi presenti sul piano propriamente biologico⁷, affondano nel terreno squisitamente sociale, per un verso, morale e religioso, per altro verso: sicché l'ordinamento giuridico, almeno nella misura in cui pretenda di disciplinare effettivamente i rapporti familiari, incontra – per così dire – “ontologicamente” limiti davvero rilevanti: come ha osservato il grande giurista cattolico Arturo Carlo Jemolo, «la famiglia è rocca sull'onda», in quanto «il granito che costituisce

la sua base appartiene al mondo degli affetti, agl'istinti primi, alla morale, alla religione, non al mondo del diritto»⁸. Peraltro, è evidente che in un sistema costituzionale il quale, incardinato sul principio personalista, valorizza ampiamente il ruolo delle formazioni sociali, in quanto esse si configurano come genuine manifestazioni della natura relazionale della persona umana e come preziose strutture di mediazione nel rapporto tra singoli cittadini e istituzioni pubbliche, la famiglia non può in alcun modo restare in una sfera di indifferenza giuridica, non potendo l'ordinamento rinunciare a porre (e ad assicurarne effettiva attuazione) principi e regole riguardanti l'istituto familiare e funzionali a garantirne l'attitudine a porsi effettivamente al servizio del libero sviluppo della personalità degli stessi membri della comunità familiare e della crescita della comunità civile nel suo complesso. Dunque, l'autentica cifra del disegno costituzionale in ordine alla famiglia (felicitemente sintetizzata dal già menzionato art. 29, I comma) deve ravvisarsi in una marcata esigenza di un equilibrio – certo non agevole, anzi davvero complesso – tra il riconoscimento della posizione di autonomia di cui gode la famiglia rispetto allo Stato, che mai potrebbe sottoporla a tutela o, a maggior ragione, configurarne una subordinazione gerarchica ai pubblici poteri, e la capacità del sistema politico-istituzionale complessivo di restare in sintonia con l'evoluzione dei rapporti sociali e del costume (anche) in ambito familiare, di predisporre una disciplina congrua, non troppo rigida né autoritativamente agli stessi sovrapposta, ma pure capace di orientare la dinamica sociale e le esperienze familiari in direzione di una realizzazione più piena e soddisfacente dei valori costituzionali. Pertanto, anche sul terreno della formazione sociale famiglia (anzi, forse su tale terreno più ancora che in altri ambiti della con-

vivenza organizzata) le norme e gli istituti giuridici sono destinati a incontrare e a entrare in rapporto con fenomeni e grandezze aventi una precisa ed indefettibile caratterizzazione storico-sociale (o meglio, antropologica): nelle relazioni che ne sorgono tra universo sociale e dimensione giuridico-normativa, inevitabilmente tanto il primo quanto la seconda, reciprocamente, contaminano e restano contaminati, secondo un incessante processo osmotico che plasma e definisce le rispettive fisionomie. Non deve sorprendere, perciò, che nell'art. 29, I comma, Cost. convivano in felice simbiosi la qualificazione di «naturale» riferita alla famiglia e l'individuazione del relativo fondamento in un istituto inequivocabilmente giuridico come il «matrimonio»⁹. Nella fisiologia del sistema costituzionale, di simili processi osmotici imprescindibili punti di riferimento ed elementi catalizzatori non possono che risultare i valori costituzionali, che valgono a garantire l'autonomia della realtà sociale e, ad un tempo, a guidarne ed orientarne i processi evolutivi. E al riguardo, la storia dell'Italia repubblicana offre esempi piuttosto impressionanti riguardo alla possibilità che il disegno normativo di rango super-primario, precisamente in ambito familiare, anticipi mediante alcuni principi risultati che il sistema legislativo ordinario e lo stesso tessuto sociale non sono ancora in grado di pienamente conseguire: basti considerare l'incardinamento dell'istituto matrimoniale, posto a fondamento della famiglia dall'art. 29, I comma, Cost., «sull'eguaglianza morale giuridica dei coniugi» (art. 29, II comma), che a lungo, cioè fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975, ha (molto faticosamente...) convissuto con una normativa codicistica che, secondo secolare tradizione tanto sociale quanto giuridica, sanciva la superiorità gerarchica del marito, “capo della famiglia”, peraltro progressivamente



ridimensionata da una pur assai prudente giurisprudenza costituzionale. Ma anche in ordine alle relazioni tra genitori e figli la normativa costituzionale ha fissato un principio («È diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio»: art. 30, I comma) che non trovava certo fedele traduzione in un assetto legislativo in seno al quale costante (anzi, si direbbe, dominante...) era la preoccupazione di garantire diritti e prerogative dei membri della famiglia legittima, anche con il sacrificio delle esigenze e delle pretese dei figli nati “fuori del matrimonio” (i cosiddetti “figli illegittimi”) e perciò fondate sul rapporto di filiazione “naturale” (vale a dire, biologica): anche sul terreno delle relazioni tra genitori e figli, il principio costituzionale è progressivamente venuto orientando l’evoluzione del sistema giuridico ed anche le trasformazioni della prassi sociale, entrambi sempre più marcatamente rivolte alla garanzia di un pari trattamento di tutti i figli (quale che sia il rapporto che lega tra di loro i genitori), adesso sancita dalla legge 219/2012, ed alla tutela del preminente interesse del minore ad una crescita – per quanto possibile – piena e serena, in ragione dei quali soltanto la Costituzione (art. 30, II comma) consente che le pubbliche autorità si sostituiscano ai genitori incapaci nell’assoluzione dei relativi compiti¹⁰.

L’istanza di un ragionevole equilibrio caratterizza il disegno costituzionale relativo all’istituto familiare non soltanto con riferimento alle relazioni tra dimensione sociale (in senso ampio) e sfera giuridico-formale, cui si è adesso fatto cenno, ma anche in ordine alla delicatissima questione riguardante il rapporto tra le prerogative dei singoli membri della compagine familiare (prima fra le quali, l’istanza di libertà e di autodeterminazione) e l’istanza di unità della famiglia e di solidarietà tra i diversi soggetti che ne fanno parte. Spingerebbero in una direzione lontana dal modello costituzionale di famiglia tanto l’incondizionata e illimitata protezione di ogni rivendicazione di autodeterminazione individuale, in assenza di qualunque forma di manifestazione e tutela dell’interesse sovra individuale della formazione sociale familiare in quanto tale, quanto il sistematico sacrificio di ogni pretesa di libertà del singolo componente la compagine familiare in nome della superiore esigenza di coesione dell’istituzione familiare, gerarchicamente sovraordinata ai diritti dei singoli. In coerenza con il senso complessivo del principio personalista, che struttura il disegno costituzionale e ne orienta (o meglio: ne deve orientare...) i processi di attuazione/implementazione, bisogna muovere in direzione di una sinergia, per quanto possibile, tra i diritti dei singoli, le istanze di realizzazione dei rispettivi progetti di vita, ed il valore della solidarietà familiare, l’esigen-


za di stabilità e coesione del gruppo, procedendo, in caso di conflitto, ad un loro ragionevole bilanciamento, che ne assicuri la feconda compresenza all’interno del sistema giuridico complessivo. Come è stato autorevolmente osservato, «riconosciuta la precedenza sostanziale della persona umana» occorre ammettere «ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale», per tale via affermandosi l’esistenza «sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello stato»¹¹.

Esemplare, al riguardo, appare la giurisprudenza della Corte costituzionale: al di là di dubbi e questioni che naturalmente possono sollevarsi in ordine a questa o quella singola pronuncia, nel suo complesso essa sembra essersi fin qui mossa avendo come stella polare precisamente quell’istanza di ragionevole equilibrio tra istanze e prerogative individuali ed esigenze riconducibili alla comunità familiare in quanto tale. In proposito, esemplare si presenta la sentenza n. 494/2002, relativa alla condizione dei figli incestuosi, di cui conviene riportare per esteso alcuni passi, che paiono particolarmente significativi: «Come misura di ordine pubblico familiare, la discriminazione dei figli di genitori incestuosi varrebbe a tutela della concezione costituzionale stessa della famiglia, esigente che fatti tanto gravi come quelli di endogamia, dalla “coscienza sociale” considerati alla stregua di attentati all’ordine naturale dei rapporti interpersonali e, a certe condizioni, puniti come reato, restino fuori dell’ordine giuridico e non possano determinare l’attribuzione di *status filiationis*. La Costituzione contiene bensì una clausola generale di riconoscimento dei diritti della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29, primo comma), e ciò consente di esigere comportamenti conformi e di prevedere conseguenze e misure, anche penali, nei confronti degli autori di condotte che della famiglia compromettano l’identità, ciò che avviene, per l’appunto, nel caso dell’incesto. Ma l’adozione di misure sanzionatorie al di là di questa cerchia, che coinvolga soggetti totalmente privi di responsabilità – come sono i figli di genitori incestuosi, meri portatori delle conseguenze del comportamento dei loro genitori e designati dalla sorte a essere involontariamente, con la loro stessa esistenza, segni di contraddizione dell’ordine familiare – non sarebbe giustificabile se non in base a una concezione “totalitaria” della famiglia. [...] La Costituzione non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti: nella specie, il diritto del figlio, ove non ricorrano costringenti ragioni contrarie nel suo stesso inte-

resse, al riconoscimento formale di un proprio *status filiationis*, un diritto che, come affermato da questa Corte (sentenza n. 120 del 2001), è elemento costitutivo dell'identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, dall'art. 2 della Costituzione. E proprio da tale ultima disposizione, conformemente a quello che è stato definito il *principio personalistico* che essa proclama, risulta che il valore delle "formazioni sociali", tra le quali eminentemente la famiglia, è nel fine a esse assegnato, di permettere e anzi promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani»¹². Ma se mai la Corte ha legittimato una ricostruzione della famiglia come "nemica delle persone e dei loro diritti", pure non ha mancato di riconoscere valore di rango costituzionale all'interesse unitario e comune della famiglia, anche laddove ne derivano limiti a carico della libertà dei componenti della famiglia: così, nella sent. n. 352/2000 si afferma, con riferimento alla famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell'art. 29 Cost. che vengono in rilievo «non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione dell'«istituzione familiare», basata sulla stabilità dei rapporti (sentenza n. 8 del 1996), di fronte alla quale soltanto si giustifica l'affievolimento della tutela del singolo componente, ravvisata da alcuni nell'art. 649 c.p.»¹³.

Se si ha riguardo all'attuale condizione del sistema normativo (di rango tanto costituzionale che ordinario) riguardante la famiglia, è agevole osservare che esso è sottoposto ad un notevole stress, in ragione della rapida e per certi versi tumultuosa evoluzione¹⁴ che, ormai da decenni, e con un'accelerazione significativa nel corso degli ultimi anni, il nostro Paese (similmente ad

altre realtà nazionali) ha conosciuto: essa ha inevitabilmente messo in crisi il pur consolidato modello familiare tradizionale¹⁵. Si sono moltiplicate le convivenze *more uxorio*, ed hanno acquisito visibilità le unioni omosessuali, che risultano ormai riconosciute legislativamente (secondo differenziate modalità) in molti sistemi e che pretendono un'espressa tutela normativa anche in Italia. Se poi si ha riguardo al rapporto tra le diverse generazioni, il quadro che si offre all'analisi sociologica è assai molteplice e variegato¹⁶: accanto ai figli di genitori regolarmente sposati, vi sono i figli di genitori conviventi, figli che vivono con la mamma che convive con un nuovo compagno, figli che vivono con il padre che convive con una nuova compagna, figli che vivono con la sola mamma o il solo papà, figli che hanno due papà o due mamme, bambini che sono affidati ai nonni... Né si deve trascurare di considerare ancora come il contesto globalizzato introduca nel tessuto comunitario esperienze di famiglie diverse da quelle generate dalla nostra storia, veicolando così differenziate culture della convivenza familiare. Naturalmente, i marcati e incisivi profili di novità cui si è adesso fatto cenno non soltanto non hanno in alcun modo strutturato un univoco modello alternativo, ma non hanno neppure sostituito il modello tradizionale, che non è affatto evaporato; piuttosto gli elementi tradizionali e quelli innovativi convivono nel tessuto sociale complessivo, tendendo inevitabilmente ad intrecciarsi e contaminarsi reciprocamente¹⁷, e concorrendo così a rendere molteplice e variegato il panorama complessivo delle forme di convivenza. Peraltro, si può incidentalmente osservare come la compresenza di profili di discontinuità e tratti di continuità appartenga, a ben vedere, alla fisiologia dell'esperienza familiare, che è per



intima vocazione il luogo deputato all'incontro tra diverse generazioni, mediante il quale il nuovo viene costantemente generato e felicemente innestato sul tronco antico.

Come è agevole comprendere, il quadro delle esperienze di convivenza cui si è adesso fatto rapidamente cenno non poteva non interloquire problematicamente con l'ordinamento giuridico; ed è altrettanto agevole comprendere come, inevitabilmente, le prime risposte siano state offerte dal potere giudiziario, che si è trovato a dover fornire (in via di supplenza) risposte giuridicamente fondate in relazioni a casi controversi generati dalle diverse forme di convivenza ravvisabili nel tessuto civile, recanti interessi di sicura rilevanza giuridica ma privi di una specifica disciplina in sede legislativa. È tuttavia evidente che le risposte così fornite dalla magistratura, pur preziose, risultano a lungo andare insufficienti, ove non accompagnate (oltre che da adeguate prestazioni da parte dell'organizzazione amministrativa) da congrue soluzioni predisposte sul terreno propriamente legislativo: se non altro, perché le prime non possono che restare istituzionalmente ancorate ai singoli casi concreti cui l'esercizio della funzione giurisdizionale si deve riferire, laddove le seconde si collocano per la loro natura propriamente normativa sul piano della generalità e dell'astrattezza¹⁸.

Sembra di potere rilevare un'ormai diffusa consapevolezza in ordine all'opportunità, se non alla necessità, di riconoscere in sede legislativa forme di convivenza diverse dalla famiglia fondata sul matrimonio ma pur sempre riconducibili all'art. 2 Cost., ove solennemente si sancisce il valore costituzionale delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dei cittadini: se non altro, la disciplina legislativa appare (quantomeno) utile nella prospettiva di garantire, sia pure secondo soluzioni legislative tali da mantenere le peculiarità della famiglia quale prevista dall'art. 29 Cost.¹⁹, una tutela sicura ed adeguata ad interessi giuridicamente rilevanti largamente presenti in seno a tali esperienze sociali, e di assicurare una qualche protezione al convivente che, in seno a tali formazioni, si presenti in condizioni di peculiare debolezza (si pensi, ad esempio, al minore). Giova qui ricordare come la Corte costituzionale, con riferimento alla questione delle unioni omosessuali, che si inserisce all'interno della problematica delle convivenze diverse dalla famiglia legittima con tratti assolutamente peculiari, recentemente, in una storica sentenza, per un verso abbia sì marcato l'irriducibile differenza tra le convivenze omosessuali ed la famiglia prevista dall'art. 29 Cost.²⁰, ma, per altro verso, abbia anche espresso quantomeno un chiaro *favor* nei confronti dell'individuazione, da parte del Parlamento, «nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost.», di

«forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni», «restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni»²¹.

Anche in ambito cattolico (e segnatamente all'interno delle gerarchie cattoliche), ove pure con grande forza e capacità di mobilitazione politica e sociale si erano sollevate obiezioni radicali rispetto a ogni proposta al riguardo, in nome dell'assoluta incomparabilità della famiglia fondata sul matrimonio con altri modelli di convivenza, sembra che si venga palesando una significativa disponibilità ad approvare – o quantomeno a non ostacolare radicalmente – equilibrate proposte di legge finalizzate ad offrire riconoscimento e tutela a simili realtà sociali. In proposito, una precisazione si palesa utile, se non indispensabile, allo scopo di dissipare un equivoco non raramente ravvisabile in talune prese di posizione di esponenti del mondo cattolico (e non solo, naturalmente): riconoscere diritti e doveri di soggetti che convivono secondo modalità diverse dalla famiglia legittima non può non tradursi nel riconoscimento giuridico della stessa convivenza come formazione sociale ex art. 2 Cost. Non sembra in alcun modo concretamente praticabile – e neppure sostenibile sotto il profilo logico-giuridico – la distinzione, se non la contrapposizione, tra il pieno godimento di diritti individuali (che non sopporterebbero discriminazione alcuna) ed il riconoscimento della convivenza in quanto tale: pienamente ammissibile il primo, del tutto inammissibile il secondo. In realtà, non è possibile tutelare (anzi, neppure semplicemente individuare sul terreno della fattispecie normativa) situazioni giuridiche soggettive dei conviventi senza per ciò stesso riconoscere la convivenza in quanto tale²².



NOTE

¹ Vittorio Emanuele Orlando, nel corso della seduta del 23 aprile 1947 dell'Assemblea costituente, presentò un ordine del giorno con cui chiedeva la cancellazione delle disposizioni del progetto costituzionale relative alla famiglia: tale proposta venne respinta dall'Assemblea a larga maggioranza.

² E in misura più consistente di quanto non sia dato verificare negli altri testi costituzionali: v., al riguardo, il quadro comparato che è in S. CECCANTI, *Costituzioni, famiglie, convivenze in Europa* (6 aprile 2006), in www.federalismi.it.

³ Sulla famiglia nella prospettiva cattolica (e con specifico riferimento all'elaborazione conciliare al riguardo, v., per tutti, I. SANNA, *La famiglia Chiesa domestica*,

a quarant'anni dal Concilio, in AA. VV., *Ancora famiglia? La famiglia tra natura e cultura*, a cura di R. Balduzzi e I. Sanna, Editrice AVE, Roma 2007, 189 ss.

⁴ Così nella sent. cost. n. 183/1988, n. 4 del cons. in dir.

⁵ Sent. cost. n. 494/2002, n. 6.1 del cons. in dir.

⁶ In questi termini R. BALDUZZI, *Famiglie e rapporti di convivenza tra Costituzione e legislazione ordinaria. Un'introduzione*, in AA. VV., *Ancora famiglia? La famiglia tra natura e cultura*, cit., 10, il quale prosegue rilevando come simili letture risultino «esposte alle consuete critiche rivolte al diritto naturale e alla legge naturale».

⁷ In proposito, v. C. CIROTTO, *La famiglia tra biologia e cultura*, in AA. VV., *Ancora famiglia? La famiglia tra natura e cultura*, cit., 105 ss.

⁸ A.C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in ID., *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Milano, 1957, 241.

⁹ In tale disposizione, secondo un'opinione dottrinale (R. BIN, *La famiglia: alla radice di un ossimoro*, in *Studium Iuris*, 2000, 1066 ss.), si deve invece proprio per questa ragione ravvisarsi un autentico «ossimoro».

¹⁰ Non è forse inutile rilevare come in tale disposizione sia dato cogliere una chiara enunciazione del principio di sussidiarietà in senso al testo della Carta fondamentale approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947; ed è particolarmente significativo che essa si riferisca non già alla c. d. "dimensione verticale" del canone di sussidiarietà, riguardante i rapporti tra enti pubblici, ma piuttosto alla c. d. "sussidiarietà orizzontale", che afferisce alle relazioni tra società civile e pubblici poteri.

¹¹ Così L. ELIA, *Le norme sulle "formazioni sociali" nella Costituzione repubblicana*, in AA. VV., *Studi in onore di Gustavo Vignocchi*, I, Modena 1992, 547.

¹² Sent. cost. n. 494/2002, n. 6.1 del cons. in dir.

¹³ Sent. cost. n. 352/2000, n. 2 del cons. in dir. E non sfugga che il giudice delle leggi ha più volte riconosciuto che il legislatore ben può tutelare la famiglia e la sua identità anche con sanzioni di carattere penale.

¹⁴ Al riguardo, cfr., tra gli altri, R. CIPRIANI, *La famiglia fra tradizione e cambiamento*, in AA. VV., *Ancora famiglia? La famiglia tra natura e cultura*, cit., 25 ss., nonché P. BINETTI, *La famiglia tra tradizione e innovazione*, Roma, 2009, 17 ss.

¹⁵ In proposito, recentissimamente, I. NICOTRA, *La famiglia in "divenire" dinanzi ad un legislatore "fuori tempo massimo"*, in www.gruppodipisa.it.

¹⁶ Si tenga presente che, secondo un'indagine recente, nel nostro Paese il 25% dei bambini nasce da coppie non sposate: G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in *Corriere giuridico*, n. 4/2013, 525 ss.

¹⁷ Nei casi più felici, si assiste a fecondi, per quanto di regola faticosi, processi di fertilizzazione reciproca.

¹⁸ Su tale problematica, oltre a R. BALDUZZI, *Famiglie e rapporti di convivenza tra Costituzione e legislazione ordinaria. Un'introduzione*, cit., 17 ss., v., di recente e per tutti, L. CONTE, *Le unioni non matrimoniali*, in www.gruppodipisa.it.

¹⁹ Senza che ciò escluda affatto «la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una [la convivenza *more uxorio*] e dell'altro [il rapporto coniugale] che possano presentare analogie» (sent. cost. n. 8/1996, n. 3 del cons. in dir.).

²⁰ Sent. cost. n. 138/2010, n. 9 del cons. in dir., ove si precisa che è anche la «(potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale».

²¹ Sent. cost. n. 138/2010, n. 8 del cons. in dir.

²² Nello stesso senso, S. CECCANTI, *Unioni civili – una risposta a Sandro Magister e al cardinal Ruini* (2 luglio 2013), in

